

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 254

1° ottobre 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2481/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2482/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2483/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance 5
- Regolamento (CEE) n. 2484/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 2485/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 2486/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 2487/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 2488/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 15
- Regolamento (CEE) n. 2489/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso 22
- Regolamento (CEE) n. 2490/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2491/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	25
Regolamento (CEE) n. 2492/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	27
Regolamento (CEE) n. 2493/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi	29
Regolamento (CEE) n. 2494/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva	31
Regolamento (CEE) n. 2495/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	33
Regolamento (CEE) n. 2496/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	35
★ Regolamento (CEE) n. 2497/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1311/75, che fissa per la campagna 1975/1976 i prezzi di riferimento per i limoni	37
★ Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari	38
★ Regolamento (CEE) n. 2499/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che modifica di nuovo il regolamento (CEE) n. 848/75, per quanto concerne alcune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di animali per i quali possono essere concessi premi	40
★ Regolamento (CEE) n. 2500/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine per quanto concerne l'imballaggio delle carni detenute dagli organismi d'intervento	41
★ Regolamento (CEE) n. 2501/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi	42
★ Regolamento (CEE) n. 2502/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che proroga le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di tonni destinati alla fabbricazione industriale	43
Regolamento (CEE) n. 2503/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	44
Regolamento (CEE) n. 2504/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/75 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 175/73 ⁽³⁾, prevede la concessione di un aiuto complementare ad agricoltori economicamente deboli, per compensare una parte delle perdite di reddito conseguenti alla riconversione delle loro piantagioni;

considerando che una delle condizioni per la concessione di tale aiuto è che la superficie dell'azienda sia uguale o inferiore a 5 ettari; che, qualora la superficie totale di un'azienda sia superiore a 5 ettari, ma la superficie agricola utilizzabile non superi tale limite a causa dell'incoltivabilità delle terre restanti, la situazione economica è identica a quella delle aziende menzionate nel suddetto regolamento; che occorre pertanto riservare un trattamento identico a tutti gli agricoltori la cui superficie agricola utilizzabile non superi 5 ettari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 ha istituito in particolare un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere lo smaltimento delle arance e dei mandarini della Comunità sui mercati comunitari d'importazione, sulla base di contratti intesi ad assicurare l'approvvigionamento regolare di tali mercati;

considerando che il predetto sistema contrattuale all'atto pratico non ha dato i risultati previsti, in

quanto non si è risolto in un aumento degli sbocchi comunitari dei prodotti di cui trattasi; che, d'altra parte, l'intensificazione della concorrenza di taluni paesi terzi produttori non può che rendere più difficile lo smercio degli agrumi comunitari sul mercato della Comunità;

considerando che, per ovviare a questi inconvenienti, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2511/69, sopprimendo il sistema contrattuale e maggiorando il livello delle compensazioni finanziarie; che occorre peraltro estendere tali compensazioni alle clementine;

considerando che, nelle ultime campagne, anche la produzione comunitaria di limoni ha registrato difficoltà di smaltimento sui mercati comunitari d'importazione; che la concessione, a titolo cautelativo, di una compensazione finanziaria per la parte residua della campagna 1975/1976 si rende pertanto opportuna anche per tale prodotto;

considerando che, per garantire l'efficacia di codesto regime, è opportuno aggiornare gli importi fissati per le arance, i mandarini e le clementine, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto di questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/69, il termine « totale » è sostituito dai termini « agricola utilizzabile ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ Parere reso il 26 settembre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 2.

« I venditori degli Stati membri produttori fruiscono, alle condizioni in appresso definite, di una compensazione finanziaria per le arance, i mandarini, le clementine ed i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri.

Tuttavia, per quanto concerne i limoni, la concessione di tale compensazione finanziaria è limitata alla campagna di commercializzazione 1975/1976. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per la campagna di commercializzazione 1975/1976, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ai livelli seguenti :

- 7,8 UC/100 kg netti per le arance della varietà Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late,
- 6,7 UC/100 kg netti per le arance della varietà Sanguinello,
- 4,4 UC/100 kg netti per le arance delle varietà Sanguigno e Biondo comune,
- 6,7 UC/100 kg netti per i mandarini,
- 3,9 UC/100 kg netti per le clementine,
- 4,7 UC/100 kg netti per i limoni.

2. Per le campagne di commercializzazione successive, gli importi della compensazione finanziaria valida per le arance, i mandarini e le clementine vengono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente, applicando la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto sia degli ultimi livelli di tale importo sia dell'evoluzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto dei prodotti in causa. La percentuale di variazione della compensazione finanziaria

rispetto alla precedente campagna non può tuttavia superare la percentuale di variazione dei prezzi di base e d'acquisto.

3. La compensazione finanziaria è accordata soltanto per i prodotti delle categorie di qualità Extra e I. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La compensazione finanziaria è versata ai venditori a loro richiesta non appena è addotta la prova che i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« Alle compensazioni finanziarie di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano :

- per le arance, i mandarini e le clementine, dall'inizio della campagna 1975/1976,
- per i limoni, dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/75 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽³⁾, precisa i criteri di fissazione dei prezzi di riferimento; che, per quanto concerne le arance, i mandarini e le clementine, l'adeguamento annuo delle compensazioni finanziarie previsto dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/75⁽⁵⁾, garantisce un rapporto più equo tra il prezzo dei prodotti comunitari e quello dei prodotti importati; che l'obiettivo del prezzo di riferimento può essere pertanto raggiunto se la variazione dei prezzi di riferimento è eventualmente limitata ad una percentuale pari al massimo alla differenza tra la percentuale adottata per la variazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto e quella adottata per la variazione delle compensazioni finanziarie;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 dispone che per il calcolo del prezzo di riferimento delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsumas, delle clementine, dei tangerini e di altri ibridi simili di agrumi non vengano prese in considerazione le spese di trasporto, viste le misure particolari adottate al fine di smerciare la produzione comunitaria di alcuni di questi prodotti; che, essendo state adottate misure analoghe nel settore dei limoni per una parte della campagna 1975/1976, è parimenti opportuno non prendere in considerazione le spese di trasporto per tale periodo, all'atto del calcolo del prezzo di riferimento di detto prodotto;

considerando che l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72 precisa le condizioni in cui può essere istituita una tassa di compensazione per evitare perturbazioni del mercato comunitario, dovute ad offerte a prezzi anormali in provenienza dai paesi terzi; che, come l'esperienza dimostra, l'alternarsi di prezzi d'entrata inferiori e superiori al prezzo di riferimento provoca perturbazioni cui non è possibile ovviare applicando l'articolo 25; che si devono pertanto prevedere misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

« 2. I prezzi di riferimento sono fissati:

- in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, salvo per quanto concerne le arance, i mandarini, i mandarini satsumas, le clementine, i tangerini e gli altri ibridi simili di agrumi, nonché, per il periodo 1° ottobre 1975 — 31 maggio 1976, per i limoni, dell'importo di cui al paragrafo 4;
- tenendo conto dell'evoluzione media dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto.

Tuttavia, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1975/1976, i prezzi di riferimento delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsumas, delle clementine, dei tangerini e degli altri ibridi simili di agrumi sono fissati a un livello uguale a quello della campagna precedente, cui si applica eventualmente una percentuale pari al massimo alla differenza tra la percentuale di variazione rispetto alla campagna precedente dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto e la percentuale di variazione delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 rispetto alla campagna precedente.»

⁽¹⁾ Parere reso il 26 settembre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 1035/72 viene inserito il seguente articolo :

Articolo 25 bis

1. Qualora per un prodotto e una provenienza determinati si costati che per un periodo compreso tra i cinque e i sette giorni di mercato consecutivi i prezzi d'entrata sono alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, laddove i prezzi di entrata superiori o inferiori al prezzo di riferimento possono esserlo anche per due giorni di mercato consecutivi senza che si sia fatto ricorso all'articolo 25, in deroga al disposto di quest'ultimo e alle condizioni in appresso indicate viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi.

Tale tassa viene istituita :

- se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento, e
- a condizione che uno di questi prezzi d'entrata sia inferiore di almeno 0,5 unità di conto al prezzo di riferimento.

La tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,5 unità di conto al prezzo di riferimento.

2. L'articolo 25, paragrafo 2, non si applica alle tasse istituite a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La tassa di compensazione istituita a norma del paragrafo 1 del presente articolo, d'importo identico per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore. »

Articolo 3

L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1975.

« Articolo 26

1. La tassa istituita a norma dell'articolo 25 non viene modificata fino a quando :

- la variazione degli elementi del suo calcolo non comporta, a decorrere dalla sua applicazione effettiva, per tre giorni di mercato consecutivi, una modifica del suo importo superiore ad 1 unità di conto,
- la modifica del raggruppamento delle provenienze non è resa necessaria.

La decisione di abrogazione della tassa interviene per una provenienza determinata quando i prezzi di entrata per due giorni di mercato consecutivi rimangono ad un livello perlomeno pari al prezzo di riferimento. Tale decisione interviene anche quando, per la stessa provenienza, mancano i corsi per sei giorni lavorativi consecutivi, salvo in caso di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4, o se l'applicazione del primo comma, primo trattino, porterebbe a fissare a zero l'importo della tassa.

2. La tassa istituita a norma dell'articolo 25 bis viene applicata per sei giorni.

Tale tassa può essere abrogata prima di questo termine soltanto :

- se, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, ed eventualmente dell'articolo 24, paragrafo 4, viene fissata una nuova tassa di compensazione d'importo superiore, oppure
- se, a partire dall'applicazione effettiva della tassa, i prezzi d'entrata si collocano, per tre giorni di mercato consecutivi, a un livello almeno pari al prezzo di riferimento. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/75 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 176/73 ⁽³⁾, ha istituito un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere la trasformazione di alcune varietà d'arance nel quadro di contratti che garantiscano, ad un prezzo d'acquisto minimo per il produttore, il regolare approvvigionamento delle industrie trasformatrici; che, ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, i contratti devono vertere su quantitativi superiori al quantitativo medio trasformato dall'industria nelle tre campagne che precedono la campagna 1969/1970 oppure, per le industrie più recenti, su quantitativi da determinare in funzione della loro capacità di trasformazione;

considerando che per intensificare il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance e per accrescere la competitività del prodotto finito rispetto alle importazioni provenienti dai paesi terzi, è opportuno estendere il regime delle compensazioni finanziarie a tutti i quantitativi di arance utilizzati dall'industria di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le azioni di cui all'articolo 1 devono essere basate su contratti che vincolino produttori e trasformatori comunitari. Tali contratti, sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna, devono preci-

sare i quantitativi cui si riferiscono, lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai produttori. Subito dopo la loro conclusione, i contratti sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che sono incaricate di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi delle consegne ai trasformatori. »

2. Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione. »

3. Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 ⁽⁵⁾. Il prezzo minimo è fissato secondo la stessa procedura. »

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 è modificato come segue:

1. L'ultimo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione. »

2. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'importo della compensazione finanziaria è fissato secondo la stessa procedura. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

⁽¹⁾ Parere reso il 26 settembre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1976/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1976/75 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 1° 8. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	6,65
10.01 B	Frumento duro	1,84 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	17,67 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	7,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	15,81 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	5,45 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	15,22 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	28,33
11.01 B	Farine di segala	43,78
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	21,57
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	30,26

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1977/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

(3) GU n. L 202 del 1° 8. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,41	0,41	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2231/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2231/75 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ (²)
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	8,10	1,05
	b) a grani lunghi	21,90	7,95
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	10,12	2,06
	b) a grani lunghi	27,38	10,69
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	42,12	11,16
	b) a grani lunghi	96,32	38,30
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	44,86	12,18
	b) a grani lunghi	103,26	41,38
	C. Rotture	0	0

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1599/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/73⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,25 unità di conto per tonnellata il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,25 unità di conto,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

(5) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

(6) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(7) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2488/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione⁽¹⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi compensativi per i prodotti del settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti, con regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi, e con regolamento (CEE) n. 2006/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che fissa per la campagna 1975/1976 gli importi compensativi applicabili a talune categorie di cereali, di riso e ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2178/75⁽⁷⁾; che tuttavia, qualora si delinei la situazione descritta all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 229/73 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/73, la Commissione, conformemente al disposto di detti articoli, fissa per i prodotti in questione gli importi applicabili a titolo di importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua

composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi; che è opportuno ricordare che gli importi applicabili negli scambi tra ogni nuovo Stato membro ed i paesi terzi e che vengono detratti del prelievo e della restituzione sono identici a quelli applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e ciascuno dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, figurano:

- nell'allegato A, per i prodotti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti;
- nell'allegato B, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti, nonché per il risone, il riso semilavorato ed il riso lavorato;
- nell'allegato C, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE ed all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 2.

(4) GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(6) GU n. L 203 del 1° 8. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 222 del 22. 8. 1975, pag. 13.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn.

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1000 kg)

Numéro du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 A ⁽¹⁾	6,00	4.50	6.00
10.01 B	2,00	2.00	2.00
10.02	—	9.65	18.00
10.03	0	0	0
10.04	4,94	6.00	6.00
10.05 B	—	11.17	14.00
10.07 B	—	6.00	6.00
10.07 C	—	11.70	14.00

⁽¹⁾ Le montant applicable pour le froment tendre ayant été rendu impropre à la consommation humaine par la dénaturation visée à l'article 7 du règlement n° 120/67/CEE est celui applicable pour l'orge.

⁽²⁾ Beløbet for blød hvede, der efter bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 120/67/EØF ved denaturering er blevet gjort uegnet til menneskeføde, er det, der anvendes for byg.

⁽³⁾ Der Betrag für Weichweizen, der durch Denaturierung im Sinne des Artikels 7 der Verordnung Nr. 120/67/EWG für die menschliche Ernährung ungeeignet gemacht wurde, ist der für Gerste anwendbare Ausgleichsbetrag.

⁽⁴⁾ L'importo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.

⁽⁵⁾ Voor zachte tarwe die voor menselijke consumptie ongeschikt is gemaakt door de denaturering als bedoeld in artikel 7 van Verordening nr. 120/67/EEG is het bedrag voor gerst van toepassing.

⁽⁶⁾ The amount for common wheat rendered unfit for human consumption by denaturing as specified in Article 7 of Regulation No 120/67/EEC shall be that applicable to barley.

ANNEXE B — BILAG B — ANHANG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B — ANNEX B

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour le riz et les brisures

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for ris og brudris

Für Reis und Bruchreis als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per il riso e le rotture di riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor rijst en breukrijst

Amounts applicable as compensatory amounts for rice and broken rice

(RE/UC/u.a./1000 kg)

Numéro du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.06 A I a)	7,20	7·20	7·20
10.06 A I b)	21,60	21·60	21·60
10.06 A II a)	9,00	9·00	9·00
10.06 A II b)	27,00	27·00	27·00
10.06 B I a)	10,90	10·90	10·90
10.06 B I b)	36,50	36·50	36·50
10.06 B II a)	11,61	11·61	11·61
10.06 B II b)	39,13	39·13	39·13
10.06 C	0	0	0

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./1000 kg)

Numéro du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0	0	0
11.01 A ⁽¹⁾	8,07	5.57	10.00
11.01 B ⁽¹⁾	—	12.78	26.00
11.01 C ⁽¹⁾	0	0	0
11.01 D ⁽¹⁾	6,92	8.40	8.40
11.01 E I ⁽¹⁾	—	15.64	19.60
11.01 E II ⁽¹⁾	—	11.39	14.28
11.01 F ⁽¹⁾	0	0	0
11.01 H ⁽¹⁾	—	6.12	6.12
11.01 K ⁽¹⁾	—	11.93	14.28
11.02 A I a) ⁽¹⁾	2,00	2.00	2.00
11.02 A I b) ⁽¹⁾	8,72	6.02	10.00
11.02 A II ⁽¹⁾	—	13.51	25.20
11.02 A III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 A IV ⁽¹⁾	6,92	8.40	8.40
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	15.64	19.60
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	15.64	19.60
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	11.39	14.28
11.02 A VI ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 A VIII ⁽¹⁾	—	6.12	6.12
11.02 A IX ⁽¹⁾	—	11.93	14.28
11.02 B I a) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 B I a) 2 aa)	5,04	6.12	6.12
11.02 B I a) 2 bb) ⁽¹⁾	6,92	8.40	8.40
11.02 B I a) 4 ⁽¹⁾	—	8.40	8.40
11.02 B I b) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 B I b) 2 ⁽¹⁾	6,92	8.40	8.40
11.02 B I b) 4 ⁽¹⁾	—	8.40	8.40
11.02 B II a) ⁽¹⁾	7,98	5.99	7.98
11.02 B II b) ⁽¹⁾	—	12.83	23.94
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	15.64	19.60
11.02 B II d) ⁽¹⁾	—	16.38	19.60
11.02 C I ⁽¹⁾	8,40	6.30	8.40
11.02 C II ⁽¹⁾	—	13.51	25.20
11.02 C III ⁽¹⁾	0	0	0

Numéro du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02 C IV ⁽¹⁾	6,92	8·40	8·40
11.02 C V ⁽¹⁾	—	15·64	19·60
11.02 C VII ⁽¹⁾	—	8·40	8·40
11.02 C VIII ⁽¹⁾	—	16·38	19·60
11.02 D I ⁽¹⁾	6,12	4·59	6·12
11.02 D II ⁽¹⁾	—	9·84	18·36
11.02 D III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 D IV ⁽¹⁾	5,04	6·12	6·12
11.02 D V ⁽¹⁾	—	11·39	14·28
11.02 D VII ⁽¹⁾	—	6·12	6·12
11.02 D VIII ⁽¹⁾	—	11·93	14·28
11.02 E I a) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 E I a) 2 ⁽¹⁾	5,04	6·12	6·12
11.02 E I a) 4 ⁽¹⁾	—	6·12	6·12
11.02 E I b) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 E I b) 2 ⁽¹⁾	6,92	8·40	8·40
11.02 E I b) 4 ⁽¹⁾	—	8·40	8·40
11.02 E II a) ⁽¹⁾	8,40	6·30	8·40
11.02 E II b) ⁽¹⁾	—	13·51	25·20
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	15·64	19·60
11.02 E II d) ⁽¹⁾	—	16·38	19·60
11.02 E II e) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 F I ⁽¹⁾	6,12	4·59	6·12
11.02 F II ⁽¹⁾	—	9·84	18·36
11.02 F III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 F IV ⁽¹⁾	5,04	6·12	6·12
11.02 F V ⁽¹⁾	—	11·39	14·28
11.02 F VI ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 F VIII ⁽¹⁾	—	6·12	6·12
11.02 F IX ⁽¹⁾	—	11·93	14·28
11.02 G I	1,50	1·13	1·50
11.02 G II	—	2·79	3·50
11.06 A	0	0	0
11.06 B I	—	1·88	6·44
11.06 B II	—	17·98	22·54
11.07 A I a)	10,68	8·01	10·68
11.07 A I b)	7,98	5·99	7·98
11.07 A II a)	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0
11.07 B	0	0	0
11.08 A I	—	1·88	6·44
11.08 A II	0	0	0
11.08 A III	—	—	0
11.08 A IV	—	1·88	6·44
11.08 A V	—	1·88	6·44
11.09 A	—	—	0
11.09 B	—	—	0
17.02 B II a) ⁽²⁾	—	2·46	8·40
17.02 B II b) ⁽²⁾	—	1·88	6·44
17.05 B I	—	2·46	8·40
17.05 B II	—	1·88	6·44

	(RE/UC/u.a./1000 kg)		
Numéro du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
23.02 A I a)	0,48	1-25	1-60
23.02 A I b) 1	0,48	1-25	1-60
23.02 A I b) 2	0,48	1-25	1-60
23.02 A II a)	0,48	1-25	1-60
23.02 A II b)	0,48	1-25	1-60
23.03 A I	—	2-34	8-00
23.07 B I a) 1	—	1-79	2-24
23.07 B I a) 2	—	1-79	2-24
23.07 B I b) 1	—	5-59	7-00
23.07 B I b) 2	—	5-59	7-00
23.07 B I c) 1	—	8-38	10-50
23.07 B I c) 2	—	8-38	10-50

(¹) Pour la distinction entre les produits des n^{os} 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n^{os} 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n^o 11.02.

(¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har:

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

(¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifsteue 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

(¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrisk metode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspersenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspersent voor rijst, 2,5 gewichtspersenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspersenten voor gerst, 4 gewichtspersenten voor boekweit, 5 gewichtspersenten voor haver en 2 gewichtspersenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(¹) For the purpose of distinguishing between products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

-
- (*) Le produit relevant de la sous-position tarifaire 17.02 B I est, en vertu du règlement n° 189/66/CEE, soumis au même montant compensatoire que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II.
- (*) Das zu Tarifstelle 17.02 B I gehörende Erzeugnis unterliegt auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG dem gleichen Ausgleichsbetrag wie die Waren der Tarifstelle 17.02 B II.
- (*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso importo compensativo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.
- (*) Dit produkt dat valt onder onderverdeling nr. 17.02 B I is, krachtens Verordening nr. 189/66/EEG onderworpen aan hetzelfde compenserende bedrag als de produkten vallende onder onderverdeling nr. 17.02 B II.
- (*) Pursuant to Regulation No 189/66/EEC, the product falling within subheading 17.02 B I is subject to the same compensatory amount as products falling within subheading 17.02 B II.
- (*) Denne vare, der henhører under pos. 17.02 B I, er i medfør af forordning nr. 189/66/EØF underkastet samme udligningsbeløb som varer, henhørende under pos. 17.02 B II.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2489/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1955/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2363/75⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2423/75⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2363/

75 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1955/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2363/75, modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

- (1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(3) GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 243 del 17. 9. 1975, pag. 7.
(5) GU n. L 248 del 24. 9. 1975, pag. 10.

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in UC/t			
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A II	Amido di riso	18,70	18,70	18,70	18,70

REGOLAMENTO (CEE) N. 2490/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.

(3) GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,698	Bordeaux	1,745
Montpellier	1,673	Nantes	1,494
Narbonne	nessuna quotazione	Bari	nessuna quotazione
Nîmes	1,680	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,692	Chieti	1,152
Asti	1,771	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,369
Firenze	1,321	Trapani (Alcamo)	1,261
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,471
Pescara	1,261		
Reggio Emilia	1,501		
Treviso	1,471		
Verona (per i vini locali)	1,471		
			UC/hl
R II		A II	
Bari	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	21,18
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	21,86
Cagliari	1,801	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,501		
		A III	
	UC/hl	Mosel-Rheingau	25,44
R III		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	18,41		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2491/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1; dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽³⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'im-

porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0472 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2492/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri:

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione ed il prelievo agli importi di cui all'allegato;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime ;

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva in UC/100 kg applicabili dal 1° ottobre 1975

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07 A I a) II a)	<p>Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :</p> <p>Olio d'oliva :</p> <p>che ha subito un processo di raffinazione :</p> <p>ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine :</p> <p>in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :</p> <p>— per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo</p> <p>— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo</p> <p>altro :</p> <p>Olio d'oliva vergine :</p> <p>in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :</p> <p>— per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo</p> <p>— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo</p>	<p>4,000</p> <p>7,000</p> <p>4,000</p> <p>7,000</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2493/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati

nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 657/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1975/1976⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 3.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione per i semi oleosi applicabili dal 1° ottobre 1975

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	1,500
ex 12.01	Semi di girasole, esclusi quelli destinati alla semina	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2494/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1621/75⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2405/75⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1621/75 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1912/74 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 303/74 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 246 del 20. 9. 1975, pag. 40.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° ottobre 1975 in UC/100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	1,248	7,411	7,411	8,111	7,411
07.03 A II	1,248	7,311	7,311	8,111	7,311
15.07 A I a)	6,851	40,925	40,925	44,125	44,125
15.07 A I b)	9,196	54,935	54,935	60,935	60,935
15.07 A II	5,672	36,369 ⁽¹⁾	36,369 ⁽¹⁾	36,869	36,869 ⁽²⁾
15.17 A I	2,836	18,435	18,435	18,435	18,435
15.17 A II	4,538	29,495	29,495	29,495	29,495
23.04 A	0,454	2,950	2,950	2,950	2,950

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, (CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 306/74 del Consiglio e (CEE) n. 1938/75 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2495/75 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1975
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1662/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2406/75 (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1662/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 33.

(4) GU n. L 246 del 20. 9. 1975, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 1° ottobre 1975 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	3,253	0,138
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di ottobre 1975	3,253	0,138
— per il mese di novembre 1975	3,553	0,556
— per il mese di dicembre 1975	3,772	0,906
— per il mese di gennaio 1976	4,072	1,183
— per il mese di febbraio 1976	4,535	—
— per il mese di marzo 1976	4,916	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4;

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1662/75 della Commissione, del 30 giugno 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2495/75⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 33.⁽⁸⁾ Vedasi pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1975 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)**

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	22,877
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di ottobre 1975	22,877
— per il mese di novembre 1975	22,877
— per il mese di dicembre 1975	22,958
— per il mese di gennaio 1976	22,958
— per il mese di febbraio 1976	22,795
— per il mese di marzo 1976	22,714

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,21978 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	5,55419 FF
1 UC =	7,57828 Dkr
1 UC =	0,592421 £ (GB)
1 UC =	0,592421 £ (Irl.)
1 UC =	843,505 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2497/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1311/75 che fissa per la campagna 1975/1976 i prezzi di riferimento per i limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che i prezzi di riferimento dei limoni per la campagna 1975/1976 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1311/75 della Commissione, del 23 maggio 1975⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, per la parte non ancora trascorsa della campagna 1975/1976 i prezzi di riferimento dei limoni non devono tener conto dell'importo forfettario delle spese di trasporto finora contemplate nel calcolo; che occorre pertanto modificare per la parte ancora restante della campagna i prezzi di riferimento dei limoni fissati con regolamento (CEE) n. 1311/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1311/75 è sostituito dal seguente:

« Per la campagna 1975/1976 i prezzi di riferimento dei limoni freschi (sottovoce ex 08.02 C della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— giugno :	28,16,
— luglio :	30,83,
— agosto :	31,92,
— settembre :	28,55,
— ottobre :	21,68,
— novembre :	19,35,
— dicembre :	19,92,
— gennaio :	20,98,
— febbraio :	19,71,
— marzo :	20,14,
— aprile :	20,48,
— maggio :	22,49. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

²⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

³⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1975, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2498/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime di compensazioni finanziarie per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri, occorre definire le indicazioni minime che devono figurare nelle domande di compensazione; che è inoltre opportuno sottoporre ogni spedizione al controllo di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 la compensazione finanziaria viene versata non appena è fornita la prova che i relativi prodotti sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente; che tale prova può essere rilasciata dall'ufficio doganale di partenza che abbia ottenuto, in conformità del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973⁽⁶⁾, la prova che i prodotti sono stati presentati ad un ufficio doganale di destinazione in un altro Stato membro e introdotti in quest'ultimo;

considerando che, ove all'ufficio doganale di partenza non debba essere fornita alcuna prova dell'arrivo in un altro Stato membro, l'avvenuta introduzione in tale Stato può essere dimostrata sulla scorta dell'esemplare di controllo del documento di transito comunitario compilato in conformità del regolamento (CEE) n.

2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il versamento della compensazione finanziaria è subordinato al fatto che per ciascun invio vi sia stato alla partenza della zona di spedizione il controllo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 e inoltre dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

Articolo 2

La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 deve recare in particolare le seguenti indicazioni:

- a) il nome del venditore,
- b) i quantitativi totali commercializzati, espressi in peso netto e distinti all'occorrenza per prodotto e, per quanto riguarda le arance, per varietà,
- c) per ciascun invio, la data, il mezzo di trasporto utilizzato, i quantitativi di prodotti espressi in peso netto e ripartiti, all'occorrenza, per prodotto o, per quanto riguarda le arance, per varietà.

Per ogni spedizione effettuata, la domanda deve essere accompagnata da un esemplare del certificato di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità⁽⁹⁾. Il certificato deve recare menzione del peso netto della merce, peso che, per le arance, deve essere indicato per varietà.⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 2 del 1° 1. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.⁽⁹⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.

Articolo 3

1. Per i prodotti spediti direttamente verso un altro Stato membro con un documento di transito comunitario interno T2, la prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha ricevuto l'esemplare di rinvio del documento T2.

Per i prodotti spediti direttamente verso un altro Stato membro con una lettera di vettura internazionale o una bolletta di spedizione collo espresso internazionale equiparata al documento T2, la prova è rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha preso visione della lettera di vettura o della bolletta di spedizione dalla quale risulti che i relativi prodotti sono stati accettati per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie. L'ufficio di partenza non può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto nello Stato membro speditore o all'esterno della Comunità che se la prova non è stata o non sarà rilasciata.

2. Per i prodotti che non sono spediti direttamente verso un altro Stato membro in conformità del disposto del paragrafo precedente, la prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 è costituita esclusivamente dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

Debbono essere compilate le caselle 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo.

La casella 104 è compilata cancellando la dicitura del primo trattino e completando quella del secondo trattino con una delle diciture seguenti:

« Prodotti destinati ad essere introdotti in (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75 »

« Produits destinés à être introduits en/au (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) n° 2498/75 »

« Products to be imported into (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75 »

« Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach..... (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind. »

« Produkten bestemd om in (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75. »

« Produkter bestemt til indførsel i..... (indførselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2498/75. »

Allorché i prodotti destinati ad un altro Stato membro vengono spediti secondo la procedura di transito comunitario o verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco dal quale verranno spediti verso quest'altro Stato membro, l'esemplare di controllo accompagna i prodotti in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2315/69, sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 193/70 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2499/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che modifica di nuovo il regolamento (CEE) n. 848/75, per quanto concerne alcune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di animali per i quali possono essere concessi premi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 848/75 della Commissione, del 1° aprile 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei regimi di premi in favore dei produttori di bovini⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1673/75⁽³⁾, dispone, in ordine agli scambi intracomunitari di animali per i quali possono essere concessi i premi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 464/75, che, se la prova di avvenuta macellazione non viene trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro che eroga i premi, in luogo della dichiarazione di macellazione può essere ammessa temporaneamente, fino al 1°

ottobre 1975, la prova di avvenuta spedizione all'interno della Comunità; che, dato il persistere di difficoltà amministrative, è d'uopo prorogare sino al 1° dicembre 1975 la data limite sopra precisata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° ottobre 1975, indicata all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 848/75, è sostituita da quella del 1° dicembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 82 del 2. 4. 1975, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 59.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2500/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine per quanto concerne l'imballaggio delle carni detenute dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2010/75⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine; che l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento dispone che le carni presentate in quarti siano imballate in polietilene o in un materiale equivalente, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore e in sacchi di cotone (stockinettes);

considerando tuttavia che l'utilizzazione del polietilene o di un materiale equivalente provoca in taluni Stati membri difficoltà per la manutenzione dei quarti; che questo imballaggio non è necessariamente l'unica garanzia contro le perdite durante la permanenza nel deposito frigorifero; che anche senza l'obbligo di un tale imballaggio la qualità dei prodotti

acquistati dagli organismi d'intervento può essere mantenuta sotto certe condizioni; che perciò è opportuno prevedere di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare altri imballaggi nei casi in cui ciò sia necessario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1896/73 è sostituito dal testo seguente:

« Le carni presentate in quarti sono imballate in polietilene, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore e in sacchi di cotone (stockinettes). Tuttavia, può essere deciso di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare altri imballaggi nei casi in cui ciò sia necessario. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

(3) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.

(4) GU n. L 204 del 2. 8. 1975, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2501/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/75⁽³⁾, sono state adottate misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi; che, in virtù di codeste misure, l'importazione di tali prodotti è soggetta ad un regime di titoli d'importazione;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75 istituisce, con decorrenza dal 1° ottobre 1975, un regime di titoli d'importazione, oltre che per altre merci, anche per le conserve di funghi;

considerando che da un esame della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, di conseguenza, le misure di salvaguardia devono essere mantenute e il regime di titoli d'importazione che ne scaturisce deve restare in vigore; che è quindi opportuno precisare che questo regime continua ad applicarsi e sostituisce le norme previste in materia di titoli d'importazione,

le cui modalità sono state definite con regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, nonché con il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2107/74 è completato dal seguente articolo 11 quater:

** Articolo 11 quater*

Il regime di titoli d'importazione istituito dal presente regolamento sostituisce il regime di titoli le cui modalità d'applicazione sono state definite dai regolamenti (CEE) n. 193/75 e (CEE) n. 2104/75. *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.⁽³⁾ GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2502/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che proroga le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di tonni destinati alla fabbricazione industriale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1182/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,considerando che, con regolamento (CEE) n. 460/75 della Commissione, del 26 febbraio 1975⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1682/75⁽⁴⁾, sono state definite misure di salvaguardia, applicabili fino al 1° ottobre 1975, all'importazione in Francia di tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce tariffaria 16.04; che il 26 settembre 1975 la Repubblica francese ha chiesto la proroga di tali misure;

considerando che la situazione del mercato francese è stata caratterizzata nelle ultime settimane da una domanda soddisfacente, che lascia sperare un'evoluzione favorevole della crisi constatata per il prodotto

in oggetto; che tuttavia l'esistenza di giacenze invendute rende indispensabile il mantenimento di misure eccezionali, in modo che le importazioni dai paesi terzi non possano bloccare tale evoluzione favorevole; che sussiste infatti il rischio di perturbazioni provocate dalle importazioni dai paesi terzi, a causa soprattutto dei prezzi del prodotto in parola sul mercato mondiale rispetto a quello praticato sul mercato francese; che è pertanto necessario mantenere in vigore il regime attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 460/75, la data del « 1° ottobre 1975 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1975 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 118 dell'8. 4. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 51 del 27. 2. 1975, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2503/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2478/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 1° 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	 5,92 4,55 ⁽¹⁾ 5,92 4,55 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/75 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1975****che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero, se l'approvvigionamento di una o di tutte le regioni della Comunità rischia di non poter più essere effettuato ad un prezzo che non superi il prezzo d'entrata;

considerando che il prezzo d'entrata per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 660/75⁽³⁾;

considerando che l'elenco dei prodotti soggetti al prelievo speciale figura nel regolamento (CEE) n. 825/

75 della Commissione, del 25 marzo 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1702/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2479/75⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1702/75 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 7.

(4) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

(5) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 15.

(6) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	0 0,58 (1) 0 0,58 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.